



di **ROBERTA BENINI**
Medico Veterinario, Fnovi



di **MATTEO CERQUETELLA**
Direttore vicario, Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria, Università di Camerino

Riconoscimento titoli esteri e qualifiche professioni sanitarie

Negli ultimi anni l'offerta di medici veterinari stranieri che desiderano esercitare in Italia è in aumento e non è sempre facile dare risposte alle richieste sulle modalità di riconoscimento del titolo di Laurea, sulla prestazione temporanea (la c.d. libera prestazione) o sulle deroghe al riconoscimento consentite da norme nazionali che permettono di esercitare senza però essere iscritti all'Albo.

L'autorità competente al riconoscimento della qualifica è il Ministero della Salute che può rilasciare un decreto di riconoscimento, un decreto di riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa o, molto più raramente, un provvedimento di diniego.

Per chi intende esercitare stabilmente la propria professione in Italia (c.d. diritto di stabilimento), il riconoscimento è automatico per i titoli UE in base alla c.d. direttiva qualifiche dove sono elencati i requisiti minimi di formazione, mentre la procedura è diversa per il riconoscimento dei titoli ottenuti in Paesi non-UE, per i quali possono essere richieste misure compensative per colmare l'eventuale divario formativo. La Conferenza dei servizi - della quale Fnovi è componente - valuta i percorsi formativi e l'eventuale attività lavorativa e stabilisce le misure compensative che si concretizzano in una verifica scritta ed orale al massimo su quattro materie: clinica medica, clinica chirurgica, ispezione degli alimenti di origine animale, deontologia e legislazione veterinaria.

La possibilità di esercitare la professione di medico ve-

terinario nel territorio dell'UE in modo non continuativo, senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza obbligo di iscrizione all'Ordine è garantita dalle norme comunitarie (c.d. libera prestazione di servizi).

In questi casi, l'interessato deve informare il Ministero della Salute che, terminata l'istruttoria, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento potrà comunicare all'Ordine professionale competente per territorio un esito positivo o negativo. Cittadini comunitari, cittadini della Confederazione Svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che hanno conseguito il titolo di medico veterinario in un Paese dell'UE, dell'Area SEE o nella Confederazione svizzera e che sono legalmente stabiliti in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione devono informare il Ministero con una dichiarazione preventiva annuale e rinnovabile in caso di mutamenti oggettivi.

La dicitura esercizio temporaneo è stata però utilizzata anche per tipologie di esercizio consentite da norme, successive e slegate dalla direttiva qualifiche, che vedono la loro motivazione sulla carenza di professionisti della salute durante la pandemia e a tutela dei cittadini ucraini a seguito del conflitto. Le norme, con modifiche che hanno eliminato anche la previsione di informare l'Ordine competente per territorio, consentono di fatto ai professionisti di vedersi riconosciute le attività svolte nel Paese di origine, di poter essere assunti dalle strutture pubbliche o private fino al 31/12/2027 ma non di essere

iscritti all'Albo. In questi casi è la Regione o la Provincia autonoma l'autorità competente che con atto proprio autorizza l'esercizio della professione nel proprio territorio. L'atto non è, e non potrebbe essere altrimenti, un riconoscimento del titolo - e da qui deriva l'impossibilità di iscriversi all'Ordine. A quanto risulta solo Liguria, Puglia e Provincia autonoma di Bolzano si avvalgono della deroga.

In parallelo vi è la possibilità del riconoscimento del titolo accademico estero che può essere finalizzato a conferire valore legale allo stesso (c.d. riconoscimento accademico), in Italia, o senza conferimento del valore legale (c.d. riconoscimento finalizzato) per "accesso a concorsi pubblici" o per "benefici specifici". Nel caso del riconoscimento accademico, per quanto attiene al medico veterinario, il titolo straniero viene assimilato una tantum al titolo italiano e la richiesta deve essere presentata ad un Ateneo italiano; oltre al riconoscimento, o al mancato riconoscimento è anche possibile il riconoscimento condizionato al colmarsi di determinate lacune. Nel caso del riconoscimento finalizzato, invece, ci si accerta che il titolo di studio estero sia equivalente a quello italiano e tale giudizio viene rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine. Nel caso la necessità del richiedente sia accedere ad un concorso pubblico, la domanda va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sentito obbligatoriamente il MUR, potrà esprimersi con parere di accettazione o diniego. Infine, se la comparazione tra titoli viene richiesta per benefici specifici quali: progressione interna dei pubblici dipendenti, riscatto degli anni di laurea, etc., la domanda va presentata direttamente all'amministrazione che la deve valutare, la quale a sua volta si rivolge al MUR; il riconoscimento, o l'eventuale diniego, sono comunque rilasciati dall'amministrazione che gestisce la procedura di interesse per il richiedente.

Link utili

[Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie](#)
[Ministero della Salute](#)

[Titoli accademici esteri | Ministero dell'Università e della Ricerca](#)

[Servizio | CIVIS, Rete Civica dell'Alto Adige: Esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero](#)